



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/10/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2021

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Operazioni di polizia mortuaria
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Art. 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - SEPOLTURE

- Art. 7 - Inumazione
- Art. 8 - Tumulazione
- Art. 9 - Reparti speciali nel cimitero

CAPO II - CREMAZIONE

- Art. 10 - Crematorio
- Art. 11 - Soggetti aventi titolo a manifestare volontà in materia di cremazione
- Art. 12 - Consegna e dispersione delle ceneri
- Art. 13 - Modalità di dispersione delle ceneri fuori dal cimitero

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 14 - Esumazioni ordinarie
- Art. 15 - Esumazioni straordinarie
- Art. 16 - Estumulazioni

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 17 - Sepolture private
- Art. 18 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 19 - Concessioni cimiteriali
- Art. 20 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali
- Art. 21 - Rinnovo di concessione cimiteriale
- Art. 22 - Rinuncia a concessione cimiteriale
- Art. 23 - Revoca di concessione cimiteriale
- Art. 24 - Decadenza di concessione cimiteriale
- Art. 25 - Estinzione di concessione cimiteriale
- Art. 26 - Modalità di concessione di tombe di famiglia decadute, rinunciate, revocate o estinte

CAPO III - NORME TECNICHE

- Art. 27 - Progettazione e costruzione di sepolture private
- Art. 28 - Manutenzione di sepolture private
- Art. 29 - Lavori privati nei cimiteri

Art. 30 - Lapidi e copri-tomba sulle inumazioni

CAPO IV - POLIZIA NEI CIMITERI

Art. 31 - Norme generali

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32 - Tariffe e modalità di pagamento

Art. 33 - Sanzioni

Art. 34 - Disposizioni cautelative

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Allegato 1 - Struttura delle tariffe cimiteriali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti normativi

1) Il presente regolamento si coordina con quanto disposto dal R.D. 27/07/1934 n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", dal DPR 10/09/1990 n. 285 (nel seguito indicato Regolamento) dalla legge 30/03/2001 n. 130 dalla Legge Regione Veneto 04/03/2010 n. 18 (nel seguito indicata Legge regionale), con lo scopo di regolare le attività relative alla gestione dei cimiteri comunali, alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di tombe e monumenti funebri, alla costruzione di strutture funzionali alla gestione cimiteriale, alla concessione di aree o manufatti per sepolture private, alla concessione di loculi, celle ossario, celle cinerarie, alle tariffe di concessione e per le operazioni di polizia mortuaria.

Art. 2 - Operazioni di polizia mortuaria

1) Le operazioni di polizia mortuaria devono essere conformi a quanto indicato nel Regolamento, nella Legge regionale e nelle relative disposizioni attuative.

2) Si richiamano:

- a) denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi (artt. 1-2-3-4-5-7 Regolamento, artt. 7-8 Legge regionale)
- b) autorizzazione alla sepoltura (art. 6 Regolamento)
- c) periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8-9-10-11 Regolamento art. 10 Legge regionale)
- d) depositi di osservazione ed obitori (artt. 12-13-14-15 Regolamento art. 15 Legge regionale)
- e) trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11 Legge regionale)
- f) trasporto dei cadaveri e caratteristiche degli automezzi (artt. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 Regolamento artt. 22-23-24 Legge regionale)
- g) trasporti di salme da o per l'estero (artt. 27-28-29-30 Regolamento art. 26 Legge regionale)
- h) trasporti in casi eccezionali e autorizzazioni conseguenti trattamenti antiputrefazione (artt. 31-32-33-34-35-36 Regolamento art. 20 Legge regionale)
- i) riscontri diagnostici (artt. 37-38-39 Regolamento)
- j) rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-41-42-43 Regolamento art. 14 Legge regionale)
- k) prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico (art. 44 Regolamento)
- l) autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere (artt. 45-46-47-48 Regolamento art. 13 Legge regionale)
- m) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (artt. 49-50-51-52-53-96 Regolamento artt. 34-35 Legge regionale)
- n) strutture cimiteriali (artt. 64-65-66-67 Regolamento artt. 15-16-17-31-32-33 Legge regionale)
- o) requisiti minimi (art. 30 Legge regionale)

Art. 3 - Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti alla polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 50, 54, 107, 112, 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del cimitero;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Art. 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:

- a) le salme di persone aventi residenza nel Comune al momento della morte oppure per residenza trasferita per ricovero in Casa di riposo;
- b) le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) le salme di persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

2) Viene demandato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, nel rispetto dei sottoindicati criteri di massima, la sepoltura delle salme:

- a) delle persone che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per almeno dieci anni;
- b) delle persone il cui coniuge o i cui parenti in linea retta di 1° grado (i genitori ed i figli) ed in linea collaterale fino al di 3° grado (fratelli e le sorelle), (zii e nipoti), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune.

3) Il Consiglio Comunale potrà autorizzare la sepoltura di persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti.

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

- e) le esumazioni effettuate dal Comune trascorso il periodo previsto al successivo art. 8;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- i) l'iscrizione nel registro della cremazione.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - SEPOLTURE

Art. 7 - Inumazione

1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione della durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.

2) Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di un riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3) I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. Ogni fossa, che dovrà avere le dimensioni previste dagli artt. 72 e 73 del DPR 285/90, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4) Nel calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art. 71 del D.P.R. 285/1990.

Art. 8 - Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2) Le sepolture per tumulazione possono avvenire in tombe o cappelle di famiglia, in loculi individuali o cellette ossario.

3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

4) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m, altezza 0,70 m e larghezza 0,75 m. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'art. 37 della L.R. 18/2010 e agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6) In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro. Su richiesta dei familiari, quando vi sia lo spazio sufficiente, è consentita la tumulazione, nell'ambito di una celletta o loculo, di cassette contenenti resti o ceneri di altri familiari.

Art. 9 - Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 10 - Crematorio

1) Fino a che il Comune non disporrà di impianti di cremazione, si avvale per tale servizio, degli impianti funzionanti e idonei.

2) La cremazione non è un servizio comunale, è a pagamento e viene liberamente svolta dalle ditte private, operanti nel settore ed autorizzate all'esercizio.

Art. 11 - Soggetti aventi titolo a manifestare volontà in materia di cremazione

1) Cremazione di cadaveri.

La cremazione di ciascun cadavere, secondo le norme previste dalla legge 30/03/2001 n. 130 e relativo Regolamento di attuazione, è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto con:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione di cremazione, la volontà alla cremazione può essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La cremazione di cadaveri di soggetti portatori di pace-makers è consentita, qualora l'impianto medico non sia stato estratto al termine del periodo di osservazione e prima della chiusura del feretro, solo presso impianti crematori idonei a tale pratica.

2) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione e/o estumulazioni possono essere avviati alla cremazione, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono stati rinvenuti, a richiesta dei seguenti aventi titolo:

- a) coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) nel caso di irreperibilità dei suddetti aventi titolo, trascorsi 30 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso ai sensi dell'art. 3, lettera g) della L. 130/2001.

Art. 12 - Consegna, destinazione e dispersione delle ceneri

1) Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere consegnate al custode del cimitero in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e sono destinate al cinerario comune, **salvo richiesta** di diversa destinazione, effettuata con disposizione scritta e firmata degli aventi titolo definiti all'art. 11, come indicato nel successivo punto 2).

2) Gli aventi titolo, come sopra definiti, possono destinare le urne, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, come sotto specificato:

- a) **nel cimitero comunale: per essere conservate in celletta ossario, in celletta cineraria, tomba di famiglia o collocate all'interno di loculo o tomba**, assieme al feretro di congiunto ivi tumulato, compatibilmente con la disponibilità di spazio
- b) **date in affidamento per essere conservate** ai parenti che ne fanno richiesta, con le nelle modalità stabilite con deliberazione consiliare n. 25 del 05/09/2005. *Qualsiasi variazione all'affidamento originario deve essere comunicata all'Ufficio dello Stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.*
- c) **per essere disperse:** la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e art. 47 legge regionale n. 18/2010, nel rispetto delle seguenti norme regolamentari, e della volontà espressa dal defunto con:
 - disposizione testamentaria;
 - iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione resa ad associazione di cremazione, **la volontà alla dispersione** può essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

3) La dispersione delle ceneri può essere effettuata:

- a) **all'interno del cimitero comunale**, in apposita area, esclusivamente mediante interrimento delle ceneri o di un'urna biodegradabile. La stessa è eseguita dall'avente titolo, supportato, nell'operazione di interrimento, dal personale incaricato della custodia del Cimitero, nel giorno ed all'ora previamente concordata. Su richiesta dell'avente titolo, l'intera operazione di dispersione può essere eseguita dal personale incaricato della custodia del Cimitero;
- b) **fuori dal Cimitero comunale**, su aree private, in natura o demaniali, con le modalità e prescrizioni indicate dal successivo art. 13.

Art. 13 - Modalità di dispersione delle ceneri fuori dal cimitero

1) Nel territorio comunale di Borso del Grappa, fuori dal Cimitero, la dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, può effettuarsi solo su area privata, in natura o demaniale (previa autorizzazione dell'ente proprietario). La dispersione in territorio montano è consentita solo nei tratti liberi da manufatti e previa autorizzazione dell'ente proprietario.

2) La dispersione è consentita nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 e dal presente Regolamento. E' vietato in ogni caso interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. ¹

3) La dispersione su area privata è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2021

della strada” e successive modifiche e integrazioni.

4) Nel territorio comunale di Borso del Grappa è vietata la dispersione delle ceneri in acqua.

5) La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano, come prescritto dall’art. 50, comma 6, della L.R. 18/2010.

6) L’urna cineraria vuota può essere smaltita mediante consegna al custode del Cimitero, previo pagamento di apposita tariffa;

7) Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, da presentare all’Ufficiale di Stato Civile, deve essere allegata dichiarazione sottoscritta - non autenticata - di assenso da parte del proprietario dell’area dalla quale deve risultare inoltre, obbligatoriamente, la dichiarazione del proprietario di non percepire alcun compenso economico per il proprio assenso; alla predetta dichiarazione va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

CAPO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 14 - Esumazioni ordinarie

1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno dieci anni dall’inumazione, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 18/2010 e dell’articolo 82 del D.P.R. 285/90.

2) Le esumazioni ordinarie sono programmate e disposte dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento, da affiggere all’Albo pretorio e all’ingresso del Cimitero con congruo anticipo (almeno 30 giorni) avendo cura, per quanto possibile, di contattare la famiglia e/o almeno un familiare dell’esumando per conoscere le loro decisioni in merito alla destinazione dei resti esumati; Queste esumazioni programmate sono a carico del Comune mentre saranno a carico dei familiari se richieste al di fuori del periodo programmato.

3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

4) Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

5) Le ossa risultato della completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni, sono raccolte e deposte nell’ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse (familiari) richiedano la raccolta in cassetta di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

6) Decorso 60 (sessanta) giorni dalla riesumazione/estumulazione, i resti mortali rinvenuti, qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 4) sono destinati all’ossario comune.

Art. 15 - Esumazioni straordinarie

1) L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso

cimitero o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990, salvo per i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

2) Le esumazioni straordinarie sono a pagamento secondo la tariffa vigente.

3) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite dal mese di ottobre al mese di aprile compreso, salvo nei casi ordinati dall'Autorità giudiziaria.

4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'U.L.S.S. a ciò preposto dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale medico a ciò preposto qualora nominato dalla stessa Autorità.

Art. 16 - Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

5) Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7) I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione nel campo indecomposti secondo le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

9) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, secondo le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

10) In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

11) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 - Sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o in suo possesso riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) cappelle gentilizie o tombe di famiglie nella disponibilità del Comune a seguito di decadenza, rinuncia o revoca.

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 18 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

1) Le sepolture private possono essere distinte in:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario/cinerarie)

b) sepolture per famiglia e collettività (tombe di famiglia, cappelle gentilizie).

2) Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:

a) sepolture individuali: **anni 30**;

b) sepolture per famiglie e collettività: **anni 50**;

c) cellette ossario e/o cellette cinerarie: **anni 30**;

3) l'estumulazione delle salme dai loculi o dei resti mortali dalle cellette ossario /nicchie cinerarie, per diversa sistemazione, prima della scadenza naturale della concessione stessa, comporterà l'automatica decadenza della concessione e la retrocessione del loculo o celletta ossario/nicchia cineraria alla disponibilità del Comune, con rimborso al concessionario, ovvero agli eredi, di una somma proporzionale al periodo di mancato utilizzo, senza il riconoscimento degli interessi.

4) La concessione in uso delle sepolture di cui al punto 1) lettera a) non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 19 - Concessioni cimiteriali

1) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata, decorrente dalla data del rilascio della concessione;
- c) la persona o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

2) Non è possibile prenotare in anticipo singoli loculi o cellette ossario/cinerarie individuali, con le seguenti eccezioni:

- è ammessa la concessione di loculo/celletta cineraria adiacente su richiesta del coniuge rimasto in vita (in caso di convivenza dovrà essere prodotta apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), ed a favore di questi;
- è ammessa la concessione di loculo/celletta cineraria qualora il richiedente destinatario del loculo abbia compiuto 75 (settantacinque) anni alla data di stipula della concessione.

3) Il rilascio di concessione è subordinato al pagamento della apposita tariffa.

4) Le modalità di assegnazione e le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

5) La concessione avviene con atto a firma del Responsabile del Servizio competente, a domanda dell'interessato, nel rispetto delle condizioni vigenti al momento della domanda e con decorrenza dalla data del rilascio, come indicato alla lett. b) del precedente punto 1).

6) La concessione è stipulata, previa assegnazione dell'area o del manufatto.

Art. 20 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1) Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2) Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3) Ai fini dell'applicazione del punto 1) la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4) Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture concesse dal 24.04.1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeritenza" previsti dall'art. 93 2° comma del D.P.R. 285/90 nei confronti dei concessionari andranno specificatamente documentati e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- b) sepulture concesse prima del 24.04.1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C.

Libro Secondo Titolo II e III. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;

- c) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione che, in mancanza di documentazione comprovante la data della concessione stessa, si intende essere decorsa dalla tumulazione più remota. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dei precedenti punti 1) e 3) sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nei precedenti punti 1) e 3), che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dei precedenti punti 1) e 3), abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 21 - Rinnovo e proroga di concessione cimiteriale

1) La scadenza delle concessioni cimiteriali è comunicata, con 90 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi diritto, oppure, se non reperibili, sarà esposta per un uguale periodo di 90 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine, senza rinnovo, il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità del manufatto oggetto della concessione, facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di non rinnovare le concessioni cimiteriali scadute e rientrare nella piena disponibilità di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Le concessioni in scadenza, relative alle sepolture individuali (loculi e cellette ossari), fatto salvo i casi previsti al punto precedente possono essere rinnovate per il periodo indicato al punto 2) dell'art. 18 oppure per un periodo di 10 anni, previa apposita domanda e pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

3) Le concessioni in scadenza, relative alle aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle gentilizie), possono essere rinnovate per il periodo indicato

al punto 2) dell'art. 18, previa apposita domanda e pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

4) Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge (20 anni), ovvero di uno dei feretri nel caso tomba a più posti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria. L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, ragguagliato al periodo di effettiva ultrattività della concessione. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune e si procederà ai sensi di quanto previsto per le concessioni estinte di cui all'art. 25.

Art. 22 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2) In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

3) Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

4) In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

6) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

7) Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 23 - Revoca di concessione cimiteriale

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 24 - Decadenza di concessione cimiteriale

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 20;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 27, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 28;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

5) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6) Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 25 - Estinzione di concessione cimiteriale

1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 18 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 26 - Modalità di concessione di tombe di famiglia decadute, rinunciate, revocate o estinte

1) L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio può dare in concessione per cinquant'anni le tombe di famiglia, finite o al grezzo, decadute, rinunciate, revocate o estinte a mezzo di asta pubblica con il metodo del pubblico banditore o ad offerte per scheda segreta; in caso di gara deserta si procede mediante concessione diretta in base a stima della costruzione da parte dell'Ufficio comunale competente.

2) La scelta della procedura da seguire viene effettuata di volta in volta con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO III - NORME TECNICHE

Art. 27 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto.

2) Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

3) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4) Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

5) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

6) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

7) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

8) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

9) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

10) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

11) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

12) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

13) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 28 - Manutenzione di sepolture private

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2) La ristrutturazione di vecchi manufatti funerari dovrà rispettare i punti 2) e 3) del precedente articolo.

3) Nelle tombe di famiglia di vecchia costruzione, qualora i feretri non siano posti in loculi o tumuli separati, come prescritto dall'art. 76 comma 1 del D.P.R. 285/90, non possono essere tumulati nuovi feretri.

4) Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti per i manufatti che lo consentano entro 6 mesi dalla notifica, pena la decadenza.

Art. 29 - Lavori privati nei cimiteri

1) Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, **o in economia diretta**.

2) Nessuna opera **e/o lavorazione** può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare autorizzazione per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria è sufficiente la comunicazione all'Ufficio competente, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

3) Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

4) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

5) Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.

6) I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del Cimitero. In ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

7) Non è consentito l'uso di energia elettrica del Cimitero. Per realizzare le opere è necessario provvedere ad autonomi allacciamenti o dotarsi di generatori.

8) All'interno del Cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e gli orari prescritti dall'Ufficio competente.

9) L'Ufficio competente vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

10) Non sono ammessi i lavori di cui al comma 1) nei seguenti periodi:

- a) dal 15 ottobre al 2 novembre;
- b) nei 15 giorni antecedenti la Pasqua.

Art. 30 - Lapidi e copritomba sulle inumazioni

1) Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le seguenti dimensioni:

- a) copertura totale della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm 170*70 e alto non più di 20 cm.
- b) decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue): non devono superare l'altezza da terra di cm 100;
- c) decorazioni prive di basamento a copertura totale: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 100, qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.

3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 31 - Norme generali

1) Nei Cimiteri Comunali, di norma, non si può entrare che a piedi.

2) E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari;
- d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo, senza la preventiva autorizzazione scritta;

3) Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
- b) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- c) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio

competente;

d) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.

4) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.

5) Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe, dai viottoli e/o dai marciapiedi, di vasi ed ornamenti posti alla base dei loculi e/o tombe o che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.

7) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32 - Tariffe e modalità di pagamento

1) La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

2) Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

3) Ogni anno, entro il 31 dicembre ed a valere dall'1 gennaio dell'anno successivo, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria provvede, con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

Art. 33 - Sanzioni

1) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del TUEL.

2) Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

3) Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza di ingiunzione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;

b) comportamento recidivo del soggetto.

Art. 34 - Disposizioni cautelative

1) Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto - in qualsiasi forma e modo - l'abbia espressa.

2) In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e

quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché i conviventi; Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per la decisione sul destino dei resti da esumazioni o per i trasferimenti di salma o di resti mortali.

3) Si presuppone che chi, avendone titolo, domanda un servizio (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi o la costruzione di tombe di famiglia, ecc., agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

4) In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

3) Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI			
Articolo	Descrizione servizio/fornitura per servizi a domanda Individuale	Unità di misura	Importo
PRESTAZIONI TECNICHE DI POLIZIA MORTUARIA			
	Spese forfetarie per disbrigo pratica di operazione o concessione cimiteriale	€/N°	
OPERAZIONI CIMITERIALI			
A	INUMAZIONI		
A1	Inumazione in fossa di salma, compresa eventuale apertura della cassa in zinco: eseguita con mezzo meccanico od a mano	€/N°	
A2	Inumazione in fossa di salma non mineralizzata (con fornitura di cassone di cartone biodegradabile e liquido macrobiotico) nel campo degli indecomposti: eseguita con mezzo meccanico od a mano	€/N°	
B	TUMULAZIONI		
B1	Tumulazione di feretro in loculo per qualsiasi altezza	€/N°	
B2	Tumulazione di feretro in tomba di famiglia interrata o cappella gentilizia	€/N°	
B3	Tumulazione in nicchia ossario/cineraria di resto mortale in cassetta o ceneri in urna cineraria per qualsiasi altezza	€/N°	
B4	Tumulazione di cassette o urne cinerarie in loculo, tomba di famiglia interrata o cappella gentilizia	€/N°	
C	ESUMAZIONI		
C1	Esumazione straordinaria (o ordinaria se richiesta da privati al di fuori di quelle programmate da Comune) di salma in campo di sepoltura a terra eseguita con mezzo meccanico od a mano	€/N°	
C2	Esumazione ordinaria salme programmata dagli uffici ed eseguita con mezzo meccanico od a mano	€/N°	GRATUITA
C3	Esumazione ordinaria resti mortali da campo indecomposti con successiva tumulazione, compreso il recupero dei resti ed esclusa la fornitura di cassetta di zinco	€/N°	
D	ESTUMULAZIONI		
D1	Estumulazione di feretro da loculo per qualsiasi altezza	€/N°	
D2	Estumulazione di feretro da tomba di famiglia interrata o da cappella gentilizia	€/N°	
D3	Estumulazione da nicchia ossario/cineraria/loculo/tomba di famiglia/cappella gentilizia di resto mortale in cassetta o ceneri in urna cineraria	€/N°	
E	MAGGIORAZIONE PER OPERAZIONI CIMITERIALI PER NON RESIDENTI	%	
H	SERVIZI DIVERSI		
H1	Dispersione ceneri in area adibita in zona cimiteriale	€/N°	
H2	Apertura loculo per ispezione, su richiesta del concessionario	€/N°	
H3	Apertura tomba di famiglia interrata o cappella gentilizia per ispezione, su richiesta del concessionario	€/N°	
H4	Fornitura e posa di cippi in marmo dim. 6x10 h 30 cm oppure 8x14 h 30/35 cm con angoli smussati completi di numeri e/o lettere secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale	€/N°	
H5	Presenza personale cimiteriale per interventi diversi	€/ora	
H6	Assistenza autopsie	€/N°	

N	CONCESSIONI CIMITERIALI	Unità di misura	Importo
1	Concessione loculo trentennale 1 ^a fila in basso	€/cad.	
2	Concessione loculo trentennale 2 ^a fila	€/cad.	
3	Concessione loculo trentennale 3 ^a fila	€/cad.	
4	Concessione loculo trentennale 4 ^a fila	€/cad.	
5	Concessione loculo trentennale 5 ^a fila in alto	€/cad.	
6	Concessione cinquantennale di area per costruzione tomba di famiglia	€/mq	
7	Celletta ossario/cinerario	€/cad.	
8	Rinnovo Concessione loculo/celletta ossario per 30 anni (in % della relativa concessione)	%	
9	Rinnovo Concessione loculo/celletta ossario per 10 anni (in % della relativa concessione)	%	
10	Rinnovo concessione loculo per ciascun anno (in % della relativa concessione) in rif. all'art. 21 comma 4	%	
11	Rinnovo concessione area per tomba di famiglia per 50 anni	€/mq	